

Num. 266	Settore Noleggio con conducente	Argomento Tassametro e radiotelefono nelle autovetture in noleggio
-------------	------------------------------------	---

Domanda: È consentito autorizzare l'utilizzo del tassametro e del radiotelefono nelle autovetture adibite al noleggio con conducente?

Risposta: In merito si è già espressa la Regione Veneto, Direzione Mobilità, con la nota prot. n. 599 del 4 febbraio 2003, di seguito riportata, indirizzata alle Amministrazioni Provinciali del Veneto:

“Alcuni Comuni del Veneto hanno ritenuto di permettere l'installazione a bordo di autovetture di noleggio con conducente del tassametro e della luminaria sul tetto con la scritta taxi, nonché l'utilizzo del radiotelefono per le richieste degli utenti. Al riguardo fa inoltre rilevare che tali determinazioni dei Comuni contrastano con le disposizioni in materia (Legge quadro n. 21/1992 e L.R. n. 22/1996).

Sulla questione va rilevato in particolare che l'art. 4 della L.R. n. 22/1996, riguardante il servizio di noleggio con conducente, prevede espressamente che l'inizio del servizio avvenga con partenza della sede del vettore o della rimessa e che il prelevamento dell'utente può avvenire anche fuori dal Comune solo a condizione che la prenotazione, con contratto o con lettera d'incarico, sia avvenuta presso la sede del vettore e sia disponibile a bordo del veicoli.

Al riguardo appaiono peraltro vari gli elementi che caratterizzano i due servizi individuati, tra cui, l'utenza 'indifferenziata' nel caso del servizio di taxi e 'specificata' nel caso del noleggio con conducente.

In realtà poi l'elemento più discriminante tra i due servizi sembra potersi individuare nel luogo di stazionamento e pertanto nel luogo ove avviene la conclusione del contratto di trasporto. Per cui nel caso del noleggio con conducente la conclusione del contratto non può che avvenire in regola presso la sede del vettore, mentre nel caso del taxi il contratto si pattuisce e/o si conclude in 'luogo pubblico'.

Tenuto conto di quanto sopra non si può che convenire pertanto circa l'utilizzo del radiotelefono, il quale va consentito solo ai titolari di licenza di taxi, in quanto esso permette di ricevere la chiamata dell'utente nel luogo pubblico ove il veicolo si trova o comunque consente di rintracciare il veicolo in luogo pubblico più vicino, in quel momento, all'utente.

Al fine poi di evitare illecita concorrenza e commistione nello svolgimento dei due servizi pubblici in essere, sulle autovetture adibite al noleggio, parimenti ad divieto di utilizzazione del ponte radio, non può naturalmente essere consentita l'installazione del tassametro e della luminaria sul tetto con la scritta taxi”.